

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione deliberata dagli organi amministrativi

di **Federica Furlani**

Gli [articoli 2505, comma 2, e 2505-bis, comma 2, cod. civ.](#), disciplinano una **procedura semplificata** con riferimento all'operazione di fusione che consiste nella **facoltà di attribuire agli amministratori**, con apposita clausola statutaria o sin dall'atto costitutivo, **la possibilità di assumere la decisione di fusione**, con deliberazione risultante da **atto pubblico**, in luogo dell'assemblea dei soci.

In particolare l'[articolo 2505, comma 2, cod. civ.](#) prevede che la semplificazione possa attuarsi nel caso di **incorporazione di società interamente posseduta** e purché siano rispettante:

- con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'[articolo 2501-ter, comma 3 e 4, cod. civ.](#) ovvero il deposito per l'iscrizione al registro delle imprese del **progetto di fusione** e l'intercorrere di almeno **trenta giorni** tra detta iscrizione e la data fissata per la decisione della fusione (salvo rinuncia al termine dei soci con consenso unanime);
- con riferimento all'**incorporante**, le disposizioni dell'[articolo 2501-septies cod. civ.](#), ovvero il **deposito degli atti** (progetto di fusione, bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, situazioni patrimoniali, ...) durante i trenta giorni per precedono la decisione in ordine alla fusione (salvo rinuncia al termine dei soci con consenso unanime).

L'[articolo 2505-bis, comma 2, cod. civ.](#) prevede la medesima semplificazione nel caso di **fusione per incorporazione di società posseduta almeno per il 90% delle azioni/quote**, purché

- siano rispettante le disposizioni dell'[articolo 2501-septies cod. civ.](#), ovvero il deposito degli atti (progetto di fusione, bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, situazioni patrimoniali, ...) durante i **trenta giorni per precedono la decisione** in ordine alla fusione (salvo rinuncia al termine dei soci con consenso unanime)
- l'**iscrizione al registro imprese del progetto di fusione** ([articolo 2501-ter, comma 3, cod. civ.](#)) sia eseguita per la società incorporante almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

Inoltre, in tale ipotesi, **a tutela della minoranza** che detiene il 10% del capitale, la norma prevede che ai soci che non intendono aderire alla fusione venga concesso il **diritto di far acquistare le loro azioni/quote** per un corrispettivo determinato con gli stessi criteri previsti per il **recesso** (termini e modalità devono risultare nel **progetto di fusione**).

È bene evidenziare che in entrambi i casi **i soci della società incorporante che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale possono**, con **domanda** indirizzata alla società entro **otto giorni** dal deposito (o pubblicazione) del progetto di fusione al registro imprese, **chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte dell'incorporante sia adottata secondo la procedura ordinaria**, ovvero da parte dell'**assemblea dei soci**.

Come evidenziato, e analogamente a quanto avviene per le altre "**semplificazioni**" procedurali previste dall'[articolo 2505, comma 1, cod. civ.](#) (esenzione dall'obbligo di redigere la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti), gli [articoli 2505, comma 2, e 2505-bis, comma 2, cod. civ.](#), subordinano l'applicazione dell'**iter semplificato** al presupposto del possesso della totalità (o del 90%) del capitale sociale dell'incorporanda da parte dell'incorporante.

Si pone quindi il problema di individuare il **momento nel quale deve realizzarsi il presupposto** di applicazione della deroga.

La **Massima n. 24 del Consiglio Notarile di Milano** ha a tal proposito sancito che *"La possibilità eventualmente prevista nell'atto costitutivo o nello statuto, che la fusione sia deliberata, anziché dall'assemblea, dall'organo amministrativo, nei casi previsti dagli articoli 2505 secondo comma cod. civ. e 2505 bis secondo comma cod. civ., trova applicazione anche nel caso in cui il possesso dell'intero capitale o del 90% del capitale della incorporanda non preesista alla approvazione del progetto, ma intervenga nel corso del procedimento comunque prima della stipulazione dell'atto di fusione"*.

Di conseguenza **il controllo totalitario o al 90% deve sussistere al momento dell'atto di fusione**, in quanto è solo con il termine della procedura di fusione che si producono gli effetti modificativi sulle società partecipanti alla fusione e sulle partecipazioni al loro capitale, e quindi è possibile iniziare la procedura di **fusione semplificata** anche senza il controllo totalitario (o al 90%), fermo restando che si tratta di una **fusione sottoposta a condizione sospensiva**.

*"Anche nei casi previsti dagli **articoli 2505, comma 2, e 2505-bis, comma 2, cod. civ.** - in presenza di una clausola statutaria che attribuisce la facoltà di assumere la decisione di fusione agli **amministratori** - si può dunque ritenere che il progetto di fusione e la decisione di fusione adottata dagli **amministratori** (nelle forme e nei termini previsti per la decisione assembleare di fusione) rappresentino **atti societari la cui esecuzione è subordinata al verificarsi di un evento futuro**, assunto espressamente come presupposto dell'intero procedimento, senza che all'uopo sia necessario apporre una **condizione in senso proprio**"*.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)